



Costituzionalismo.it

Fascicolo 3 | 2023

**Lavorare dignitosamente.
Rileggendo gli scritti
di Gianni Ferrara**

di Laura Ronchetti

EDITORIALE SCIENTIFICA

LAVORARE DIGNITOSAMENTE. RILEGGENDO GLI SCRITTI DI GIANNI FERRARA

di Laura Ronchetti

Professoressa associata di Diritto costituzionale
Università degli studi del Molise

«I diritti esclusivamente politici, i diritti del cittadino non bastano più. Bisogna garantire l'esistenza al lavoratore come artefice fondamentale della vita di ogni società civile, di ogni società organizzata»

(G. Di Vittorio, 1947)

«Il lettore della nuova Costituzione vede ricorrere in essa molte volte la parola 'lavoro', completamente ignorata dallo Statuto albertino del 1848. Sta di fatto che, dopo decenni e decenni di lotte tenaci, pur attraverso la parentesi obbrobriosa del fascismo, i diritti del lavoro hanno avuto finalmente il loro riconoscimento decisivo, diventando materia costituzionale e cioè parte integrante della legge fondamentale della Repubblica»

(U. Terracini, 1948)

«Ma la storia non è finita. Non è finita la storia della lotta per l'egualianza che è bisogno ed è scopo. Che è liberazione dalle condizioni che comprimono o dimezzano o distorcono il pieno sviluppo della persona umana (...) Lo chiedono le ragioni della specie e degli individui che la compongono. A noi lo impone la vocazione del giurista, quella di adempiere al compito di civilizzazione dei rapporti umani»

(G. Ferrara, 2019)

SOMMARIO: 1. LE LAVORATRICI E I LAVORATORI E IL NOSTRO ORDINAMENTO COSTITUZIONALE; 2. LA PERSONA CHE LAVORA E LA SUA PARI DIGNITÀ SOCIALE; 3. COSTITUZIONALISMO E PRODUZIONE; 4. LA CRITICA ALLA GLOBALIZZAZIONE NEOLIBERISTA; 5. L'ANELLO MANCANTE: LA VALORIZZAZIONE DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 4 COST. PER UNA NUOVA RIPRODUZIONE SOCIALE.

1. Le lavoratrici e i lavoratori e il nostro ordinamento costituzionale

La dequalificazione del lavoro e la colpevolizzazione delle e dei

subalterni nella società neoliberista della competizione forsennata consiglia di riscoprire la riflessione di un maestro del diritto costituzionale, Gianni Ferrara, che guardando al diritto come storia¹ non ha mai dimenticato che senza il protagonismo della classe lavoratrice la nostra Costituzione sarebbe del tutto diversa.

È la storia costituzionale a insegnarlo secondo Ferrara: «a scegliere furono gli scioperi degli operai del Nord Italia del marzo 1943. Scelsero per la Resistenza, per tradurla in Guerra di Liberazione, quella che sfociò nell'insurrezione dell'aprile 1945 e nella decisione che l'Italia diventasse Repubblica fondata sul lavoro con una Costituzione che assumesse l'obiettivo dell'eguaglianza, quella sostanziale, oltre che quella formale»².

Partendo dall'uso accorto e storicizzato delle parole in Costituzione, Ferrara scioglie il dilemma sollevato in merito alla differenza tra «lavoro» e «lavoratori»: «è il lavoro a causare il tipo di ordinamento che veniva fondato (...) ma dire lavoro è lo stesso che dire lavoratore e lavoratrice»³. Non si tratta di una mera prevalenza del momento soggettivo su quello oggettivo, ma di una fondativa inversione del modo di creare ordinamenti⁴ e di “riflettere sul diritto”⁵ a partire finalmente

¹ G. FERRARA, *Il diritto come storia*, in *Diritto pubblico*, n. 1/2015, pp. 1 ss., ora in ID, *Per la democrazia costituzionale. Scritti scelti*, a cura di C. DE FIORES, M. DELLA MORTE, Napoli, 2020, pp. 549 ss.

² G. FERRARA, *Elogio dello sciopero, funzione di rango costituzionale*, in *Alternative per il socialismo*, n. 17, 2011, p. 128.

³ G. FERRARA, *Il lavoro come fondamento della Repubblica e come connotazione della democrazia italiana*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2005, pp. 1-14, ora in ID, *La crisi della democrazia costituzionale agli inizi del XXI secolo*, Roma, 2012, p. 32. P. COSTA, *L'«esistenza» del lavoratore nella transizione del modello economico. Alcune considerazioni giuridiche e lessicali*, in F. PIZZOLATO, C. BUZZACCHI (a cura di), *Una Repubblica fondata sul lavoro?*, *Diritto costituzionale*, n. 2/2023, p. 22, invece, si chiede se «la dimenticanza, talora inconsapevole, della necessità di non confondere lavoro e lavoratore ha forse contribuito all'eclissi di quest'ultimo». Per i vari possibili significati delle espressioni «lavoro» e «lavoratori» si rinvia a C. ESPOSITO, *Commento all'art. 1 della Costituzione*, in *Rass. Dir. Pubbl.*, n. 1/1948, pp. 3 ss. e M.S. GIANNINI, *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in *Riv. giur. del lavoro*, n. 1-2/1949, pp. 7 ss.

⁴ C. MORTATI, *Art. 1*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Art. 1-12. Principi fondamentali*, 1, Roma, 1980, p. 10, considerava l'art. 1 Cost. clausola generale dell'ordinamento costituzionale che determinava un «nuovo tipo di collegamento fra comunità e Stato».

⁵ G. FERRARA, *Riflessioni sul diritto*, Napoli, 2019, delinea un'organica teoria del diritto e dello Stato sulle orme di Gramsci.

dalle persone in carne e ossa, nella concretezza delle loro condizioni esistenziali.

Quei lavoratori su cui qualcuno avrebbe voluto esplicitamente fondare la Repubblica *si danno* un nuovo ordinamento repubblicano che, infine, trova sancita la propria pietra miliare «sul lavoro» con il voto delle sinistre in Assemblea costituente⁶. Questa formula scolpita nell'*incipit* della nostra Costituzione viene interpretata da Ferrara come «un evento storico» perché pone a fondamento della Repubblica «la condizione umana nella contemporaneità, più estesa, più comune, e più significativa di valori concreti, materiali e immateriali, economici, sociali, di cultura, quella dedotta dalla durezza dello sforzo produttivo di merci e servizi, o dall'ansia e dalla costanza della ricerca, della cura delle persone, dalla elaborazione di tecniche e della capacità di realizzazioni, dalla tensione a trasmettere conoscenze e valori»⁷.

L'«insieme delle donne e degli uomini che dal lavoro ricavano il sostegno per la loro esistenza quotidiana, scandendone le ore» ha determinato «il tipo di Costituzione e la forma di stato»⁸: il lavoro è parola fondativa (artt. 1, 4, 35, 37, 39, 46, 51, 99 Cost.) dunque, ma i/le lavoratori/trici sono in effetti soggetti dall'indubbio protagonismo (artt. 3, 35, 36, 37, 38, 43, 46)⁹ nella Repubblica democratica a Stato sociale e costituzionale.

⁶ Passò la proposta di Fanfani, AC, Assemblea, 22 marzo 1947, Resoconto, p. 2369, secondo cui «dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui (...) L'espressione «fondata sul lavoro» segna quindi il tema di tutta la nostra Costituzione». Si ricorda che sempre Amintore Fanfani, Relazione sul *Controllo sociale dell'attività economica*, AC, III Sottocommissione, Resoconto, p. 122, a proposito della iniziativa economica, sosteneva che «infine quando né la cooperativa sia possibile, né sia sufficiente la partecipazione dei lavoratori ai collegi d'impresa, può progettarsi di fare ricorso alla socializzazione della impresa stessa». Cfr. G. FERRARA, *I comunisti italiani e la democrazia. Gramsci, Togliatti e Berlinguer*, Roma, 2017, p. 100.

⁷ G. FERRARA, *Il lavoro come fondamento della Repubblica*, cit., pp. 31 ss. M.S. GIANNINI, *Rilevanza costituzionale del lavoro*, cit., p. 18, anzi aggiungeva che «nella nostra Repubblica non si dovrebbero riconoscere i privilegi economici, perché condannevoli».

⁸ G. FERRARA, *Il lavoro*, cit., p. 34.

⁹ Su tale protagonismo costituzionale un ruolo fondamentale è da riconoscere a Giuseppe Di Vittorio, segretario della unitaria Cgil, che partecipò attivamente ai lavori dell'Assemblea costituente e della Commissione dei 75 presentando in particolare la relazione sul *Diritto di associazione e sull'ordinamento sindacale* alla III Sottocommissione sui temi economici e sociali. Si segnala il suo intervento nella

La qualifica di lavoratore, non di operaio come avveniva nella Costituzione di Weimar¹⁰, trascende le peculiari «forme ed applicazioni» del lavoro nella loro storicità e storicamente la connette a una comune «dimensione del bisogno e della necessità»¹¹. Il riconoscimento di una condizione esistenziale comune a tutte le persone lavoratrici trova sua rappresentazione nell'allora unitarietà della Confederazione generale dei Lavoratori: sotto questo profilo assume particolare rilievo la contestualità tra il processo costituente italiano e il Patto di Roma tra le correnti sindacali a partire dal 1944 per l'unità della classe lavoratrice a prescindere dalla pluralità di orientamenti politici. Tale unitarietà, prima incrinata dalla strage di Portella della Ginestra del Primo maggio 1947¹², naufragherà dopo lo sciopero generale nato spontaneamente in seguito all'attentato a Togliatti nel luglio 1948¹³.

Comune, però, alla classe subalterna resta l'esperienza giuridica di disegualianza¹⁴ che sfocia in «sfruttamento»¹⁵, in una situazione di «dis-equilibrio di fatto esistente nel contratto di lavoro» tra datore di lavoro e lavoratrici/ori, come scrive ancora di recente la Corte costituzionale¹⁶.

discussione dedicata a *Dovere sociale del lavoro e diritto al lavoro* del 9 settembre 1946. Cfr. F. FARINA (a cura di), *Le parole di Giuseppe Di Vittorio, La persona, il lavoro, il sindacato, la Costituzione*, Roma, 2016.

¹⁰ Nella Costituzione di Weimar la parola «operai» ricorre varie volte accanto a quella degli impiegati (artt. 7, 16, 160 e 165).

¹¹ Così M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, n. 3/2010, p. 635.

¹² Si rinvia alla Risoluzione in proposito approvata in Assemblea costituente il 2 maggio 1947.

¹³ Lo sciopero generale spontaneo, poi proclamato, in seguito all'attentato subito da Togliatti il 14 luglio 1948, portò la corrente democristiana ad uscire dal sindacato confederale unico per fondare la Cisl accusando la CGIL di essere troppo legata all'allora PCI. Il segretario della CGIL, G. DI VITTORIO, in *Lavoro*, 21 luglio 1948, scrisse «dal punto di vista degli interessi dei lavoratori, non esiste nessun motivo che possa obiettivamente giustificare la scissione».

¹⁴ G. DI VITTORIO, Ass. Costituente, III Sottocommissione, Relazione su *Il diritto di associazione e sull'ordinamento sindacale*, affermava che «nell'attuale sistema sociale (...) il cittadino lavoratore e il cittadino capitalista non si trovano affatto in condizioni di eguaglianza».

¹⁵ S.M. GIANNINI, *Rilevanza costituzionale del lavoro*, cit., p. 7, constatava che il lavoro di cui all'art. 4 è «una componente fondamentale della società, attualmente oggetto di sfruttamento».

¹⁶ Corte cost., sent. n. 194 del 2018.

Se il lavoro diviene «fulcro del potere legittimo»¹⁷, per superare questa disuguaglianza la persona del cittadino-lavoratore, fonte di legittimazione del potere finalmente riconosciuta¹⁸, riscrive le coordinate della co-esistenza¹⁹ per indirizzarle, secondo l'art. 3, verso lo sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione di «tutti i lavoratori» all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese che l'art. 4, comma 2, trasforma in posizione soggettiva: «il lavoro è l'espressione primaria della partecipazione del singolo al vincolo sociale ed è attraverso il lavoro che ciascuno restituisce alla società (in termini di progresso generale) ciò che da essa ha ricevuto e riceve in termini di diritti e di servizi, contribuendo a costruire e rinsaldare il comune vincolo sociale»²⁰.

La sovrapposizione di quel «lavoratori», con cui si chiude il secondo comma dell'art. 3, con quel «tutti i cittadini», che apre il suo primo comma, rafforza la dimensione politico-costituzionale del cittadino-lavoratore come fonte dell'ordinamento costituzionale repubblicano sociale.

Questo, secondo Ferrara, è il livello di «civiltà raggiunta costituzionalmente ad opera del movimento operaio»²¹.

2. La persona che lavora e la sua pari dignità sociale

La Repubblica si fonda sul lavoro per riscattarlo «dalla forma della merce, in quanto e per quanto intriso di dignità sociale, di quella stessa socialità che è incorporata nella ricchezza dell'articolo uno, primo comma» che si collega all'*incipit* dell'art. 3 perché «solo 'pari' e 'sociale'

¹⁷ G. FERRARA, *La mutazione del regime politico*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2008, p. 10, ora in ID, *La crisi della democrazia costituzionale*, cit., pp. 173 ss.

¹⁸ Nel suo *I comunisti italiani*, cit., FERRARA evidenzia la diffidenza di Antonio Gramsci verso l'ordinamento parlamentare del suo tempo, non nei confronti di una sovranità davvero popolare che riesca a diventare egemone tramite l'organizzazione partitica. Quella che Gramsci critica è «esattamente quella nella quale la sovranità popolare è stata elargita, invece che conquistata, per le elezioni ad una 'massa informe, polverizzata in un brulichio animalesco'. È la 'maschera della dittatura borghese' (§ 2)».

¹⁹ Secondo G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, Torino, 2013, p. 4, con la Costituzione repubblicana si è compiuta una cesura con il passato ordinamento proprio perché il lavoro è passato da strumento di esclusione a mezzo di inclusione sociale.

²⁰ M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale*, cit., p. 637.

²¹ G. FERRARA, *Il lavoro*, cit., pp. 35-36.

può essere la dignità umana»²². È la pari dignità sociale a dare centralità ordinamentale a chi lavora per vivere al fine di evitare che, invece, viva per lavorare. Il lavoro e soprattutto chi lo svolge diventa un valore²³. Così Ferrara coglie sinteticamente la connotazione costituzionale di un ordinamento in cui lavorare dignitosamente è la condizione esistenziale prescritta.

Ferrara fu il primo, nel 1965, a valorizzare la proclamazione della pari dignità sociale dei cittadini con cui esordisce l'art. 3 che fino ad allora non aveva avuto «la fortuna di un'adeguata elaborazione dottrinale»²⁴: se con il lavoro a fondamento della Repubblica si intende «superare la separazione tra stato e società civile»²⁵, con la proclamazione della pari dignità sociale si inserisce «un modo di essere del testo costituzionale in ordine al fondamento della posizione del cittadino nei confronti della società e dello stato, per ogni situazione intersoggettiva, per tutti i momenti che implicano la rilevazione della alterità da parte di un soggetto, cioè a dire, per ogni tipo di rapporto»²⁶. La pari dignità sociale diventa così un «parametro relazionale» in tutte le «dimensioni del sociale, da quella economica a quella culturale»²⁷ segnando il passaggio dall'individualismo al personalismo che caratterizza la nostra Costituzione, fondando una nuova antropologia basata sulla «socialità» della dignità.

Non solo il denotato dignità non consente «le estraneazioni e le alienazioni»²⁸ che storicamente hanno accompagnato l'eguaglianza come generalità e astrattezza della norma, ma sono le sue qualificazioni ad essere «altamente significative»: «pari» come «medesimo valore giuridico» riconosciuto a chiunque e «sociale» per collocare quel

²² G. FERRARA, *Il lavoro*, cit., p. 32.

²³ Secondo L. FERRAJOLI, *Articolo uno: lavoro e sovranità popolare*, in L. BALDISSARA, M. BATTINI (a cura di), *Lavoro e cittadinanza. Dalla Costituente alla flessibilità: ascesa e declino di un binomio*, Milano, 2017, p. 15, l'art. 1 rappresenta una «svolta rivoluzionaria» rispetto al costituzionalismo liberale; il lavoro non era «più una merce, ma un valore: il valore costitutivo della dignità della persona, che in quanto tale forma un presupposto di diritti fondamentali».

²⁴ G. FERRARA, *La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione)*, in *Studi Chiarelli*, II, Milano, 1974 ora in Id., *Per la democrazia costituzionale. Scritti scelti*, cit., p. 3.

²⁵ G. FERRARA, *Il lavoro*, cit., p. 33.

²⁶ G. FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., pp. 3-4.

²⁷ G. FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., p. 14.

²⁸ G. FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., p. 12.

chiunque «nel complesso dei rapporti reali nei quali esso è inserito», «nella condizione permanente in cui è situato il soggetto come termine di relazione con le condizioni, le forme e i modi in cui si struttura la società»²⁹.

Il principio supremo della pari dignità sociale, dunque, è «un modo nuovo di concepire l'eguaglianza»³⁰ perché anticipa la formulazione del carattere formale del principio tipico della «democrazia borghese per rovesciarlo e superarlo»³¹; la pari dignità sociale è «formula esplicativa, correttiva e innovativa rispetto alla tradizionale formulazione del principio di eguaglianza»³², «nuovo valore etico-giuridico»³³.

Non è un caso, quindi, che il principio della pari dignità sociale sia proclamato «prima ancora di programmare, al secondo comma, il compito della repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori alla organizzazione politica, sociale ed economica del Paese»³⁴. Così la Costituzione «impone alla Repubblica il compito di realizzare l'eguaglianza sostanziale, il comma che riecheggia, quasi testualmente, la conclusione del II capitolo del Manifesto del Partito Comunista di Marx e di Engels»³⁵.

Nel 2017 Ferrara aggiungeva, inoltre, che «il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, non solo per posizione topografica (che pure conta) ma per qualità della materia oggetto della normazione e per finalità di contenuto, si connette irrimovibilmente alla pari dignità sociale riconosciuta ad ogni cittadino della Repubblica. Pari dignità sociale che del pieno e libero sviluppo della persona umana è condizione, sostanza, fine, così come fine, sostanza, condizione della dignità sociale è il pieno e libero sviluppo della persona umana. La validità della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 3, non avendo subito menomazione o differimento, per quanto attiene alla coinciden-

²⁹ G. FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., p. 13.

³⁰ G. FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., p. 4.

³¹ G. FERRARA, *Per lo storico della Costituzione italiana e della problematica sulla sua effettività a 70 anni dalla redazione (Appunti di un costituzionalista coevo)*, in *Rivista italiana per le Scienze giuridiche*, n. 8/2017, p. 190.

³² G. FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., p. 6.

³³ G. FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., p. 6.

³⁴ G. FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., p. 4.

³⁵ G. FERRARA, *Per lo storico della Costituzione italiana*, cit., p. 190.

za del suo significato con quello del secondo comma, si estende, non può non estendersi al contenuto di tale comma»³⁶: «una normativa rivoluzionaria del più alto grado di civiltà giuridica e politica»³⁷.

3. Costituzionalismo e produzione

«I corollari soggettivi» del fondamento sul lavoro della Repubblica «sono tutti incorporati nel sistema dei diritti sociali, che, appunto, soggettivizzano il fondamento lavoro e ne dispiegano le valenze»³⁸. Accanto al riconoscimento dei diritti sociali come inviolabili e universali, specifici diritti venivano inseriti a tutela della dignità del lavoro: oltre alla tutela di ogni forma del lavoro, alla durata congrua della giornata lavorativa, al riposo settimanale, alle ferie retribuite, all'uguale trattamento giuridico ed economico delle donne e degli uomini a parità di lavoro, al diritto alle prestazioni adeguate in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, all'educazione e all'avviamento al lavoro, il diritto sociale che «rivela l'altissimo grado di civiltà che la Costituzione repubblicana raggiunse» è quello alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del proprio lavoro e comunque sufficiente ad assicurare a ciascun lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'art. 36³⁹.

Sono garanzie costituzionali della posizione del soggetto subordinato nella prestazione lavorativa, subordinazione che rileva dal punto di vista sostanziale e non meramente formale⁴⁰. Sotto questo profilo l'attenzione al momento contrattuale con le garanzie costituzionali richiamate sono ricondotte all'oggettivazione del diritto del lavoro, ma

³⁶ G. FERRARA, *Per lo storico della Costituzione italiana*, cit., p. 196.

³⁷ G. FERRARA, *Per lo storico della Costituzione italiana*, cit., p. 198.

³⁸ G. FERRARA, *Il lavoro*, cit., p. 34.

³⁹ G. FERRARA, *Il lavoro*, cit., p. 35. A. APOSTOLI, *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2019, parte I, pp. 12-24, qualifica l'art. 36 «principio che fa da contraltare al successivo art. 41, comma 2, Cost. relativo alla libertà di iniziativa economica, frenata dall'esplicita previsione per la quale la stessa “non può porsi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”».

⁴⁰ La giurisprudenza della Corte di Cassazione, sent. 24 gennaio 2020, n. 1663, nella quale si rileva che i c.d. *riders*, inquadrati come lavoratori autonomi, altro non svolgono se non un «lavoro consistente nelle mansioni di fattorino in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

pur sempre in nome della sua preminente soggettivazione che comporta la centralità della libertà e della dignità della persona che lavora.

Diritti inviolabili pur sempre avversati in un sistema capitalistico, rendendo fondamentali il riconoscimento e la regolazione del conflitto sociale con diritti a “esercizio collettivo” per la loro dimensione sociale⁴¹.

Tra questi il diritto allo sciopero meriterà un «elogio»⁴² di Ferrara: «era stato lo sciopero, la sua invenzione, la sua pratica, il suo esercizio a rivelare clamorosamente fallacie e mistificazioni, oppressione ed ingiustizia, principi di libertà ed eguaglianza declamati e clamorosamente contraddetti nel vissuto umano concreto»⁴³ «con la dimostrazione di chi è che produce e chi invece si appropria della produzione»⁴⁴ per rivendicare «il valore umano incorporato nella produzione»⁴⁵.

Lo sciopero è «l’affermazione della dignità umana che pervade in ogni opera umana»⁴⁶.

Il diritto al sindacato *ex art. 39* ne è la preconditione perché, altrimenti, la condizione di chi lavora è la solitudine, come insegnava Di Vittorio: «per il cittadino lavoratore la sola possibilità che esista – perché possa partecipare a date competizioni economiche, senza esserne schiacciato in partenza – è quella di associarsi con altri lavoratori aventi interessi e scopi comuni, per controbilanciare col numero, con l’associazione e con l’unità di intenti e d’azione degli associati la potenza economica del singolo capitalista o d’una associazione di capitalisti»⁴⁷.

Per evitare la solitudine di chi lavora è fondamentale cogliere il significato storico e giuridico dell’art. 1 della Costituzione che è, secondo Ferrara, l’estensione del costituzionalismo al rapporto di produzione che «diventa oggetto quanto mai disponibile per l’intervento dello stato» perché non «più incluso nell’ambito della riserva dettata a favore della società civile»⁴⁸. Affinché non si produca violazione del

⁴¹ G. FERRARA, *La dimensione collettiva dei diritti di libertà*, in *Scritti in onore di Antonio D’Atena*, Milano, 2005, p. 1077, ora in ID, *Per la democrazia costituzionale*, cit., pp. 627 ss.

⁴² G. FERRARA, *Elogio dello sciopero*, cit., pp. 124 ss.

⁴³ G. FERRARA, *Elogio dello sciopero*, cit., p. 128.

⁴⁴ G. FERRARA, *Elogio dello sciopero*, cit., p. 130.

⁴⁵ G. FERRARA, *Elogio dello sciopero*, cit., p. 130.

⁴⁶ G. FERRARA, *Elogio dello sciopero*, cit., p. 130.

⁴⁷ G. DI VITTORIO, Ass. Costituente, III Sottocommissione, Relazione su *Il diritto di associazione e sull’ordinamento sindacale*.

⁴⁸ G. FERRARA, *La mutazione del regime politico*, cit., p. 10.

principio fondamentale o «valore dell'ordinamento»⁴⁹ della pari dignità sociale, «è la stessa struttura del rapporto che va modificata o va valutata come costituzionalmente illegittima per gli aspetti che risultano precostituiti in modo da consentire o favorire la disparità strutturale»⁵⁰ di quel rapporto che nega la pari dignità sociale.

Per dirla con Crisafulli si esprime in tal mondo «l'esigenza di estendere il principio democratico oltre la sfera dei tradizionali diritti politici strettamente intesi, alla intera struttura complessiva della comunità statale, correggendo ed attenuando le conseguenze – o le conseguenze più gravi – dell'assetto economico-sociale fondato sul principio della proprietà»⁵¹. Oltre all'art. 46⁵², la Costituzione contiene numerosi istituti di partecipazione economica: i sindacati possono stipulare contratti *erga omnes* (art. 39); si introduce la possibilità di riservare o trasferire allo Stato, a enti pubblici, a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese (art. 43⁵³); si riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità (art. 45⁵⁴); si promuove l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese (art. 47).

⁴⁹ G. FERRARA, *La pari dignità sociale, cit.*, p. 15.

⁵⁰ G. FERRARA, *La pari dignità sociale, cit.*, p. 14.

⁵¹ V. CRISAFULLI, *Costituzione e protezione sociale*, in ID, *Prima e dopo la Costituzione*, Napoli, 2015, p. 253.

⁵² E. PAPARELLA, *Art. 46*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, p. 937.

⁵³ L'art. 45 rappresenta l'altra faccia dell'art. 43 Cost.: si tratta di forme di gestione, cooperativa una, realizzata dalla comunità di lavoratori l'altra, ma in entrambe è il profilo della partecipazione a prevalere.

Non privo di significato in questa riflessione è la scelta di fondare la “teoria dei beni comuni”, non sull'art. 118, comma 4, ma proprio sull'art. 43 Cost. con il suo riferimento alla «comunità di lavoratori o di utenti» cui la legge può riservare o trasferire imprese «che si riferiscano ai servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale». In tal senso si rinvia a S. RODOTÀ, *Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, pp. 311 ss., laddove, p. 332, indicava nella direzione opposta all'individualismo verso «una società nella quale sono continui gli scambi e le interazioni tra individuale e sociale» e in cui «la solidarietà ritrova la sua funzione di principio costitutivo della convivenza».

⁵⁴ Si rinvia a R. ROMBOLI, *Problemi costituzionali della cooperazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1977, pp. 110 ss.; P. POLITI (a cura di), *Il valore della cooperazione. Gestione e responsabilità sociale dell'impresa cooperativa*, L'Aquila, 2012.

Da questo quadro emerge il collegamento stretto con la disciplina costituzionale della iniziativa economica e della proprietà: quell'«utilità sociale» contro cui non può svolgersi l'iniziativa economica privata che, insieme a quella pubblica, può essere indirizzata e coordinata da programmi e controlli opportuni determinati dalla legge *ex art.* 41 Cost. si rispecchia in quella «funzione sociale» da assicurare alla proprietà quale ragione dei limiti alla stessa posti dalla legge *ex art.* 42 in connessione con la «sicurezza», «libertà» e, quindi, «dignità umana» nuovamente richiamata in Costituzione, proprio all'art. 41.

È sin dall'art. 4⁵⁵, però, che emerge la necessità di un intervento delle istituzioni pubbliche nell'economia⁵⁶ per promuovere le condizioni che rendano effettivo il «diritto al lavoro» e, quindi, consentire l'effettiva partecipazione delle/dei lavoratori alla vita economica, politica e sociale. Contribuendo a dare una «speciale caratterizzazione del regime della comunità statale»⁵⁷, «l'affermazione del diritto al lavoro rappresenta, infatti, anche storicamente, il punto culminante di quella tendenza interventistica in materia economico-sociale»⁵⁸.

Il primo comma dell'art. 1, il secondo comma dell'art. 3 in connessione con l'art. 4 sono, secondo Crisafulli, le «componenti essenziali della 'formula politica' su cui l'ordinamento»⁵⁹ è costruito, ponendo il problema di come farle «scendere dal campo delle enunciazioni di principio al terreno concreto della vita reale e delle sue imperiose esigenze»⁶⁰ a cominciare dal diritto alla conservazione del posto di lavoro⁶¹.

⁵⁵ V. CRISAFULLI, *Appunti preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione*, in ID, *Prima e dopo la Costituzione*, cit., p. 286, proprio sull'art. 4 lamentava una mancata attenzione da parte della dottrina costituzionalistica che, invece, avrebbe meritato «un rigoroso impegno del giurista».

⁵⁶ V. CRISAFULLI, *Appunti preliminari sul diritto al lavoro*, cit., p. 288, sosteneva che «la disposizione della prima parte dell'art. 4 si collega a tutta una tendenza interventistica in materia economica». Su questa scia T. GROPPI, «*Fondata sul lavoro*». *Origini, significato, attualità della scelta dei costituenti*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 3/2012, p. 667, ritiene che «dietro il riferimento al lavoro, nell'art. 1, ci sia la volontà di proteggere le posizioni dei soggetti ritenuti più deboli nelle relazioni economiche, ovvero quelli che vivono del proprio lavoro, e non di rendite di posizione, e che a tal fine si richieda in termini di politiche economiche un intervento pubblico nell'economia, o, detto con altre parole, un'economia mista».

⁵⁷ V. CRISAFULLI, *Appunti preliminari*, cit., p. 288.

⁵⁸ V. CRISAFULLI, *Appunti preliminari*, cit., p. 293.

⁵⁹ V. CRISAFULLI, *Costituzione e protezione sociale*, cit., p. 264.

⁶⁰ V. CRISAFULLI, *Costituzione e protezione sociale*, cit., p. 265.

⁶¹ V. CRISAFULLI, *Appunti preliminari*, cit., p. 297.

Così si è compiuto il passaggio costituzionale da uno Stato monoclasse a uno pluriclasse⁶². Ma la classe non è categoria esaustiva delle forme di subordinazione che vanno a comporre l'insieme delle e dei subalterni⁶³.

4. La critica alla globalizzazione neoliberista

Ferrara avvertiva che «solo un rapporto di forza politico-sociale che riduce a favore delle classi subalterne il potere di quelle dominanti può (...) assicurare la credibilità dei diritti sociali. Un rapporto che le ideologie dominanti rifiutano, considerandolo intollerabile»⁶⁴, come affermava ben prima⁶⁵ che il pensiero giuridico formalista impugnasse il tema dell'ineffettività della Costituzione: «dopo l'ibernazione, il disgelo (...) non produsse lo slancio adeguato ad attivare la forza politica necessaria almeno per l'avvio all'esecuzione del "compito" che la Costituzione aveva assegnato alla Repubblica» fino «al culmine del problema dell'ineffettività della Costituzione»⁶⁶.

Quale movimento spinge verso l'ineffettività della Costituzione nata con il protagonismo della classe lavoratrice? La «controrivoluzione che il capitalismo ha condotto nel nome ed a mezzo del neoliberalismo globale. A prepararla fu l'abbandono del sistema dei cambi fissi costruito con gli accordi di Bretton Woods»⁶⁷. In Europa «quei Trattati che, recuperato l'assolutismo delle monarchie degli stati, lo hanno

⁶² G. FERRARA, *Lo «Stato pluriclasse»: un protagonista del «secolo breve»*, in S. CASSESE, G. GUARINO (a cura di), *Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione*, Milano, 2000, pp. 74 ss. e 92.

⁶³ La capacità di intersezione tra i soggetti che pur da posizionamenti diversi – per ragioni di sesso, di genere, di origine geografica, di classe, di razzializzazione, di identità e/o orientamento sessuale – intendono agire in chiave di liberazione dai rapporti di subordinazione potrebbe essere dirimente. L'intreccio nel singolo soggetto (individuale o collettivo) di plurimi dispositivi di subordinazione che ne moltiplicano la subalternità aiuta a mettere a fuoco le distinzioni ma anche la comunanza di esperienze giuridiche.

⁶⁴ G. FERRARA, *L'uguaglianza, oggi*, in L. SOLIDORO MARUOTTI (a cura di), *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche*, Atti del Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto, Torino, 2019, p. 8.

⁶⁵ G. FERRARA, *Costituzione e revisione costituzionale nell'età della mondializzazione*, in *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, II, Padova, 1998, pp. 211 ss.

⁶⁶ G. FERRARA, *Per lo storico della Costituzione italiana*, cit., p. 198.

⁶⁷ G. FERRARA, *L'uguaglianza, oggi*, cit., p. 8.

spersonalizzato per trasferirlo al mercato globale ‘aperto e in libera concorrenza’, quello capitalistico, concentratosi ora nella finanza»⁶⁸.

La frammentazione del mondo del lavoro, la moltiplicazione di «lavori aleatori, che generano isolamento o che sono inesorabilmente precari» e che «ostacolano la formazione di un vincolo comunitario fra i lavoratori e la stessa costruzione di una personalità»⁶⁹ accentua l’oggettivizzazione del lavoro lasciando sullo sfondo la persona che quel lavoro dovrebbe svolgere e soprattutto la sua esistenza: si svilisce quel/la lavoratore protagonista politico della Repubblica a mero mezzo, a merce in saldo. La dequalificazione del lavoro, accompagnata dallo stigma del parassitismo di chi, tra i lavoratori e le lavoratrici, non vanta un contratto di lavoro o non guadagni abbastanza pur lavorando o rifiuti di lavorare a condizioni non dignitose, interroga alle radici il fondamento stesso del nostro ordinamento costituzionale.

Gianni Ferrara ha dedicato molta attenzione alle trasformazioni subite dalla nostra cultura costituzionale partendo dalle condizioni non dignitose del lavoro nella globalizzazione neoliberista, rilanciando letture molto significative del progetto normativo costituzionale e denunciando aspramente l’incredibile fossato che dal quel progetto di liberazione collettiva il nuovo regime politico stava scavando.

Rileggere le parole di chi ha sempre difeso e interpretato nel migliore dei modi il costituzionalismo moderno aiuta a inquadrare con spirito critico l’attuale esperienza giuridica *nel* mondo del lavoro e comprendere quanto sia essenziale ricostruire innanzitutto un percorso di soggettivazione *del* mondo del lavoro per costruire un regime politico coerente con la nostra Costituzione.

5. L’anello mancante: la valorizzazione del secondo comma dell’art. 4 per una nuova riproduzione sociale

In questo scenario si torna alla cannibalizzazione della produzione sulla riproduzione sociale⁷⁰, con esistenze sacrificate alla logica dello sfruttamento senza limiti, alla vita messa al lavoro.

⁶⁸ G. FERRARA, *Per lo storico della Costituzione italiana*, cit., p. 199.

⁶⁹ M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale*, cit., p. 651.

⁷⁰ S. FEDERICI, *Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria*, Milano-Udine, 2015, ribadisce che la sfera della riproduzione è fonte di

Oltre a rivendicare di lavorare dignitosamente come prescrive la Costituzione, quel che va ripensato è il rapporto tra riproduzione sociale e produzione⁷¹ che è financo alla base della divisione sessuale del lavoro (di cura⁷² e non): rapporto che ora, in un ordine globale dominato e schiacciato dalla deriva neoliberista, tutto riduce a merce, alla proprietà e all'iniziativa economica come diritti assoluti.

Non si tratta più di fronteggiare solo una visione liberale costruita sulla infondata presunzione di individui indipendenti e proprietari, di sesso maschile, bianchi, eterosessuali e in buona salute, come ha fondatamente fatto il giusfemminismo finora, ma la sua radicalizzazione in cui, sull'altare del mercato ipercompetitivo, lo sfruttamento e il dominio sono giustificati come unico

sfruttamento e creazione di plusvalore, ricollegandosi ai lavori di Mariarosa Dalla Costa e Selma James.

⁷¹ Si aderisce alla posizione assunta da S. FEDERICI, *Il punto zero della rivoluzione. Lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista*, Verona, 2012, pp. 92-107, di «difendere, a dispetto delle tendenze postmoderne, la (...) scelta di continuare a mantenere separate produzione e riproduzione (...) Che il lavoro riproduttivo sia essenzialmente “lavoro vivo” e lavoro intensivo è evidente soprattutto nella cura dei bambini e degli anziani non auto-sufficienti, che anche nei suoi aspetti più fisici, ha una forte componente emotiva, dovendo fornire un senso di sicurezza, consolare, anticipare paure e desideri. Nessuna di queste attività è puramente “materiale” o “immateriale”, né può essere frammentata, in modo da renderne possibile la meccanizzazione, o sostituita da un flusso virtuale di comunicazione on-line (...) Quello di cui necessitiamo è una lotta collettiva sulla riproduzione, che reclami il controllo sulle sue condizioni materiali e crei forme di lavoro riproduttivo più cooperative e meno soggette alla logica del mercato». A. DEL RE, *Produzione-Riproduzione*, in AA.VV., *Lessico marxiano*, Roma, 2008, p. 111, constata che «se si assume nell'analisi come fondamentale la riproduzione della forza lavoro si diverge radicalmente da ogni ideologia liberista che veda l'individuo esclusivamente nell'istante in cui è sano, adulto, vive da solo e basta a sé stesso. Il partire dalla riproduzione degli individui mette in evidenza l'improponibilità scientifica di un'analisi dei rapporti sociali che si attesti sulle capacità produttive degli individui, escludendo la relazione e la riproduzione». A. PICCHIO, *Unpaid Work and The Economy*, Londra, 2006, ribadisce che il lavoro pagato degli uomini si regge su quello “di cura e domestico”, da intendersi come attività e uso del tempo produttivi di benessere, resi invisibili e non pagati.

⁷² Si tratta di un lavoro svolto a titolo gratuito entro le mura domestiche per la produzione di servizi di cui beneficiano le famiglie contribuendo al benessere complessivo della popolazione. «Il ‘paradigma della cura’ come un rovesciamento dei modi e delle forme del pensare e del vivere», come scriveva B. POMERANZI, *Sulla violenza. Ancora / Cura come resistenza allo spirito dei tempi*, in *DeA donne e altri*, 15 marzo 2018, rappresenta il rovesciamento rispetto allo stato di cose presenti.

orizzonte (che infatti diventa paradigma politico) e il profitto è inteso come diritto assoluto assistito a livello internazionale dall'azione di risarcimento. In questo quadro ogni vulnerabilità e qualsiasi forma di subalternità sono peccati da scontare e debiti da ripagare con alti interessi, se non con la morte: dalle "morti in mare", passando per le morti bianche, fino ai femminicidi apice di una violenza sessista strutturale ma sempre più macroscopica.

La liberazione da impari rapporti di potere, rivendicando il diritto alla piena autonomia e alla pari dignità sociale, quindi va ben oltre le/i soli salariate/i e stipendiate/i, intesi come titolari di contratto di lavoro subordinato, ma di tutte le persone che non hanno modo di avere una vita dignitosa per rendita o profitto e non riescono a esercitare la propria autonomia dignitosamente.

Il secondo comma dell'art. 4 con il suo riferimento al «progresso materiale o spirituale» cui si concorre svolgendo «una attività o una funzione» amplia molto lo spettro di coloro che lavorano⁷³ e che meritano quella «solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2) senza la quale i diritti inviolabili della persona sono chimere. Inoltre la partecipazione al progresso sociale (e non allo sviluppo economico fine a sé stesso) deve inverarsi tramite attività o funzioni che devono sì essere svolte «secondo le proprie possibilità» ma anche secondo «la propria scelta»: ogni persona che lavora dietro compenso deve godere della *possibilità* di svolgere attività e funzioni di riproduzione sociale così come deve trattarsi di una *scelta* senza imposizioni di genere. L'attuale distribuzione del lavoro di cura tra i sessi in Italia racconta viceversa di una pressoché totale assenza di scelta per troppe donne e della difficoltà (soprattutto culturale, ma anche connessa al funzionamento del "mercato del lavoro") per troppi uomini di ricercare soddisfazione di sé nel lavoro di cura⁷⁴.

⁷³ Nel 2013 l'Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL) ha adottato una nuova e più ampia definizione di lavoro, includendovi tutte le forme di lavoro che concorrono al benessere di una nazione.

⁷⁴ L'entità dell'impegno in tali attività varia in modo considerevole tra uomini e donne (2h16' contro 5h09' al giorno) consegnando all'Italia «il primato del paese europeo con la maggiore differenza di genere nel lavoro non retribuito» secondo ISTAT, *I tempi della vita quotidiana - lavoro, conciliazione, parità di genere e benessere soggettivo*, 2019, pp. 16 e 53, «In media negli ultimi 11 anni gli uomini in coppia hanno aumentato di un minuto e mezzo l'anno il loro impegno nel lavoro familiare mentre le donne lo hanno ridotto di poco più di due minuti, mantenendo questo ritmo per

Il riconoscimento del lavoro di cura delle persone, delle relazioni e delle cose come contributo alla vita e al progresso sociale e morale del paese (come recita l'art. 4 della Costituzione), soprattutto oggi che esistono stime del suo enorme contributo al PIL nazionale⁷⁵, dovrebbe essere fonte di un diritto a un reddito, espressione della piena dignità sociale di questa attività o funzione, e dovrebbe essere normativamente imposta una sua redistribuzione tra i generi: a fronte della colpevolizzazione di chi è in disoccupazione nel mondo del lavoro retribuito, come si spiega l'assenza di qualunque politica attiva per la fine della disoccupazione da parte del genere maschile nel lavoro di riproduzione sociale?

Più in generale il riconoscimento del plusvalore del lavoro di cura potrebbe evidenziare la centralità politica della riproduzione sociale quale motore della rinascita dello stato sociale inteso come forma di pubblicizzazione della sfera della cura sotto forma di garanzia dei diritti sociali. Non dimentichiamo che tante donne costituenti furono impegnate proprio nella battaglia di far inserire in Costituzione tutti quei diritti sociali (salute, istruzione, assistenza, sulla base del principio di uguaglianza sostanziale che guarda alle condizioni «di fatto» secondo la formula costituzionale da loro valuta nell'art. 3) che avrebbero fatto uscire la famiglia – con il carico di lavoro tutto sulle spalle delle donne, per le quali ottennero la parità morale e giuridica (art. 29) – dalla dimensione privatistica per collocarla nello spazio politico costituzionale⁷⁶.

Tutto ciò richiede uno slancio sincero di attuazione del dettato costituzionale, ma soprattutto un ripensamento del diritto e delle categorie giuridiche con cui lo interpretiamo sulla scia del pensiero giuridico di Ferrara.

arrivare alla parità di genere nei tempi di lavoro familiare nel complesso delle coppie servirebbero altri 63 anni».

⁷⁵ È stato elaborato anche il valore economico di tale lavoro prodotto dalle donne in Italia, stimato nel 2014 circa 557 miliardi di euro, pari al 34 per cento del PIL (ISTAT, *I tempi della vita quotidiana*, cit., 2019, 31 e 34: «Riguardo alla cura di persone conviventi, si stima che alla cura di bambini il 29,2 % uomini e il 70,8 % donne; all'assistenza ad adulti e/o disabili conviventi il 57,4% donne e il restante 42,6% uomini».

⁷⁶ Si rinvia al mio *Autonomia e differenze di genere*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Torino, 2019, pp. 325 ss.

* * *

ABSTRACT

ITA

Il contributo offre una rilettura del pensiero di Gianni Ferrara sul significato costituzionale del diritto a lavorare dignitosamente. Sulla scia dell'insegnamento di Ferrara, si propone una valorizzazione del secondo comma dell'art. 4 Cost. per ripensare il rapporto tra riproduzione sociale e produzione.

ENG

The paper offers a re-reading of Gianni Ferrara's thought on the constitutional significance of the right to work with dignity. In the wake of Ferrara's teaching, a valorization of the second paragraph of Article 4 of the Constitution is proposed to rethink the relationship between social reproduction and production.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)